SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 800)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1980

Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario, di cui agli articoli 13, 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e modifiche alla composizione del comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè integrazioni allo stesso articolo 36

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento del credito agrario, di cui alla legge fondamentale del 5 luglio 1928, n. 1760, è in questi ultimi tempi sottoposto ad approfondimenti sia in sede scientifica che nei settori economici e sindacali interessati.

Tra l'altro, si fa rilevare l'esigenza di assicurare un maggiore collegamento tra i produttori agricoli e gli istituti preposti ad esercitare il credito agrario, in chiave di partecipazione delle categorie agricole, in modo da rispondere alla evoluzione del sistema quale si caratterizza con l'emanazione di importanti provvedimenti legislativi nel settore agricolo, tra cui si può ricordare la legge 9 maggio 1975, n. 153, sulla attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura.

Gli operatori agricoli spesso incontrano, nei rapporti con gli istituti autorizzati, difficoltà di ordine formale che impediscono il concreto accesso al credito agrario, ritardando l'attuazione delle leggi che dispongono interventi creditizi a favore del settore agricolo. Incomprensioni ed ostacoli assumono particolare rilievo nei territori di maggiore depressione, nei quali l'accesso al credito dovrebbe essere incrementato e facilitato.

Pertanto, sarebbe necessario creare in termini di partecipazione una più stretta collaborazione tra gli istituti stessi e le categorie agricole interessate, chiamando a far parte dei consigli di amministrazione di detti organismi rappresentanti delle categorie agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La stessa esigenza è affrontata dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che prevede la partecipazione all'amministrazione del Fondo interbancario di garanzia istituito dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, chiamati ad integrare la composizione del comitato di amministrazione dello stesso Fondo.

Il Fondo interbancario di garanzia ha svolto una funzione positiva nel favorire l'accesso al credito da parte delle categorie agricole. Il suo intervento ha in genere consentito agli istituti di credito di ampliare l'entità dei singoli prestiti e mutui e, in determinati casi, ha reso possibile la concessione di finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati accordati.

Pertanto il Fondo non solo va mantenuto ma deve essere potenziato, prevedendo, tra l'altro, che, nel caso in cui gli operatori agricoli non siano in grado di fornire garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, il Fondo può concedere garanzia primaria sino all'intero ammontare del mutuo o pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per le suesposte ragioni si raccomanda una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte dei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario, di cui agli articoli 13, 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sette rappresentanti delle categorie dei produttori agricoli, di cui quattro dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di nominativi indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 2.

La composizione del comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è integrata da undici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali ed agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute, da queste designati e nominati con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in una rosa composta da ventuno membri designati dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Alle ditte di cui al primo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,

che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia di cui allo stesso articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fidejussione pari alla differenza tra il totale del mutuo ed il valore cauzionale delle garanzie offerte o fidejussione per il totale del mutuo.